

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1855

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Modifica all'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di durata massima di permanenza nell'ausiliaria

Presentata il 25 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, che ha modificato l'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, la durata massima della permanenza nella posizione di « ausiliaria » per gli ufficiali è stata ridotta da otto a cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1985. Successivamente, con il comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il predetto articolo 56 della citata legge n. 113 del 1954, è stato ulteriormente modificato con il ripristino a otto anni della predetta durata massima.

L'intento del legislatore, come appare dalla data di decorrenza della modifica, 30 dicembre 1989, era quello di concedere a tutti gli ufficiali che avevano subito l'applicazione della durata ridotta a cinque anni, di estenderla a otto anni. Così non è stato, perché la dubbia formulazione della legge, mentre ha consentito il prolungamento della durata della posizione in

ausiliaria per gli ufficiali che avevano avuto l'attribuzione della ridotta durata quinquennale e che alla data del 30 dicembre 1989 non avevano completato i cinque anni della loro ausiliaria, ha invece penalizzato alcuni ufficiali che avevano avuto l'applicazione a domanda dell'anzidetto articolo 44, poi modificato, e si attendevano l'estensione a otto anni della loro ausiliaria. Per consentire una parità di trattamento tra gli ufficiali che hanno avuto l'applicazione d'ufficio dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954, nel testo modificato dall'articolo 44 della legge n. 224 del 1986, e quelli che hanno richiesto l'applicazione dello stesso articolo 56, nel testo ulteriormente modificato dall'articolo 6 della legge n. 404 del 1990, ed ovviare alla iniquità operata dall'amministrazione, si rende necessaria una nuova modifica del primo comma dell'articolo 56 citato. A ciò è finalizzata la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell' articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata massima è determinata a favore degli ufficiali che non abbiano maturato otto anni in detta posizione al 30 dicembre 1989 e di quelli che lasciano il servizio attivo in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica con effetto dal 1° gennaio 2001.

